Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione del 29 luglio 2008	L 201	36	30.7.2008
►**M2**	Regolamento (CE) n. 967/2009 della Commissione del 15 ottobre 2009	L 271	12	16.10.2009
►**M3**	Regolamento (UE) n. 837/2010 della Commissione del 23 settembre 2010	L 250	1	24.9.2010

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ([1]), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, chiedendo conferma scritta che i rifiuti di cui all'allegato III o III A del suddetto regolamento, la cui esportazione non sia vietata a norma dell'articolo 36, possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

(2) In tali richieste a ciascun paese è stato chiesto di indicare quali delle opzioni seguenti avesse scelto in relazione a detti rifiuti: il divieto, una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive oppure nessun controllo.

(3) Conformemente al primo comma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e prima dell'inizio dell'applicabilità di tale regolamento, la Commissione era tenuta ad adottare un regolamento destinato a tener conto di tutte le risposte ricevute. La Commissione ha regolarmente adottato il regolamento (CE) n. 801/2007 ([2]). Tuttavia, le risposte e le precisazioni supplementari pervenute da allora aiutano a capire meglio in che termini si debba tener conto delle risposte dei paesi di destinazione.

(4) La Commissione ha ricevuto una risposta alle richieste scritte da Algeria, Andorra, Argentina, Bangladesh, Benin, Bielorussia, Botswana, Brasile, Cile, Cina, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione russa, Filippine, Georgia, Guyana, India, Indonesia, Israele, Kenya, Kirghizistan, Libano, Liechtenstein, Malawi, Malaysia, Mali, Marocco, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Taipei cinese, Thailandia, Tunisia, Vietnam.

(5) Alcuni paesi non hanno inviato una conferma scritta relativa alla possibilità di esportare verso di essi rifiuti destinati al recupero originari della Comunità. Di conseguenza, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, si deve ritenere che tali paesi abbiano optato per una procedura di notifica e di autorizzazione scritte preventive.

([1]) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
([2]) GU L 179 del 7.7.2007, pag. 6.

▼B

(6) Alcuni paesi hanno comunicato nelle loro risposte la loro intenzione di seguire procedure di controllo applicabili ai sensi della normativa nazionale che differiscono da quelle previste dall'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Inoltre, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'articolo 18 di detto regolamento va applicato mutatis mutandis a tali spedizioni, salvo nel caso di rifiuti soggetti anche alle procedure di notifica e di autorizzazione preventive.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 801/2007. Per ragioni di chiarezza, dato il numero di modifiche richieste, è opportuno abrogare quest'ultimo regolamento e sostituirlo con il presente. Tuttavia, i rifiuti che nel regolamento (CE) n. 801/2007 sono classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione, ma per i quali nel presente regolamento sono richieste una notifica e un'autorizzazione preventive, devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel paese di destinazione per un periodo transitorio di 60 giorni dopo l'entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione di rifiuti destinati al recupero di cui all'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione a norma dell'articolo 36 dello stesso non è vietata, verso determinati paesi ai quali non si applica la decisione C(2001) 107 def. del consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, è soggetta alle procedure stabilite in allegato.

▼M2

Articolo 1 bis

Le risposte ricevute in seguito a una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.

Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di detto regolamento.

▼B

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 801/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 801/2007 continua ad applicarsi, per un periodo di 60 giorni a decorrere da tale data, ai rifiuti elencati nella colonna c) dell'allegato di detto regolamento, figuranti nelle colonne b) e d) dell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Le voci delle colonne del presente allegato fanno riferimento ai seguenti punti:

a) divieto;

b) notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006;

c) nessun controllo nel paese di destinazione;

▼M1

d) altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.

▼B

Laddove due codici siano separati da un trattino, va inteso che sono contemplati i due codici e quelli tra essi compresi.

Laddove due codici siano separati da un punto e virgola, va inteso che sono contemplati i due codici in questione.

Algeria

a)	b)	c)	d)
GC030 ex 8908 00: unicamente se l'armatura può contenere amianto	GC030 ex 8908 00: eccetto nel caso in cui l'armatura può contenere amianto		GC030 ex 8908 00: eccetto nel caso in cui l'armatura può contenere amianto
GG030 ex 2621: se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto	GG030 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto		GG030 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto
GG040 ex 2621: se nessuna analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto	GG040 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto		GG040 ex 2621: se l'analisi dimostra la non pericolosità del rifiuto
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

▼M3

Andorra

a)	b)	c)	d)
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

▼B

Argentina

a)	b)	c)	d)
	B1010		
B1020			
	B1030-B1050		

▼B

a)	b)	c)	d)
B1060			
	B1070-B1130		
B1140			
	B1150-B1170		
B1180; B1190			
	B1200-B1230		
B1240			
	B1250-B2110		
B2120; B2130			
della voce B3010: — rottami di plastica compositi dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — Alcool polivinilico — Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — Rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1])	della voce B3010: tutti gli altri rifiuti		
della voce B3020: — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe) — altri, includendo ma non limitati a 2) residui non selezionati	della voce B3020: tutti gli altri rifiuti		
	B3030; B3035		B3030; B3035
	B3040; B3050		
	B3060		B3060
	B3065		
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: tutti gli altri rifiuti		B3070
	B3080-B3110		

▼B

a)	b)	c)	d)
	B3120		B3120
B3130-B4020			
	B4030		
	GB040 2620 30 2620 90		
	GC010		
GC020			
	GC030 ex 8908 00		GC030 ex 8908 00
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
	GF010		
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Bangladesh

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio
B1020-B2130			
della voce B3010: tutti gli altri rifiuti			della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo

▼B

a)	b)	c)	d)
della voce B3020: tutti gli altri rifiuti			della voce B3020: — i seguenti rifiuti e residui di carta e cartone: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
B3030-B4030			
GB040 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

Benin

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Bielorussia

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B1020: — rottami di berillio — rottami di tellurio	della voce B1020: tutti gli altri rifiuti	
della voce B1030: unicamente polvere di vanadio	della voce B1030: tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di vanadio		
della voce B1031: unicamente polvere di titanio	della voce B1031: tutti i rifiuti eccetto quelli contenenti polvere di titanio		
		B1040; B1050	
	B1060		
		B1070	
	B1080		
		B1090	
	B1100; B1115		
	della voce B1120: — metalli di transizione	della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare)	
		B1130-B1170	
	B1180		
		B1190	
	B1200-B1240		
		B1250	
	B2010		
	B2020	della voce B2020: unicamente rifiuti che non contengono sostanze dichiarate dalla Bielorussia	
		B2030	
	della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive	della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) — rottami di calcestruzzo	

▼B

a)	b)	c)	d)
	— rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio		
	B2060; B2070		
		B2080; B2090	
	B2100; B2110		
della voce B2120: unicamente soluzioni acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia	della voce B2120: tutte le soluzioni eccetto quelle acide o basiche contenenti sostanze dichiarate dalla Bielorussia		
		B2130	
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polimeri acrilici — poliuretano (non contenente CFC) — polimetilacrilato — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — resine acetaliche — polieteri — solfuri di polifenilene — alcani C_{10}-C_{13} (plastificante) — polisilossano — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1]): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinileteree (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinileteree (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	
		B3020	
	della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	
		B3035	
	B3040		
		B3050	

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B3060: — degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — rifiuti di pesce	della voce B3060: tutti gli altri rifiuti	
		B3065	
	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani	della voce B3070: tutti gli altri rifiuti	
	B3080-B3100		
		B3110; B3120	
	B3130; B3140		
		B4010-B4030	
della voce GB040 7112 2620 30 2620 90: unicamente scorie di galvanizzazione contenenti rame		della voce GB040 7112 2620 30 2620 90 unicamente scorie di metalli preziosi	
		GC010	
		GC020	
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
della voce GE020 ex 7001 ex 7019 39: unicamente rifiuti di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto		della voce GE020 ex 7001 ex 7019 39: tutti i rifiuti eccetto quelli di fibre di vetro con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto	
		GF010	
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

▼M1

Bosnia-Erzegovina

a)	b)	c)	d)
		B3020	
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

▼B

Botswana

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Brasile

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di cromo	della voce B1010: — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di torio — rottami delle terre rare	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di cromo
B1020-B1040			
	B1050		B1050
B1060			

▼B

a)	b)	c)	d)
	B1070; B1080		B1070; B1080
B1090			
della voce B1100: — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
B1115			
	B1120; B1130		B1120; B1130
B1140			
	B1150; B1160		B1150; B1160
B1170-B1190			
B1180			
	B1200-B1250		B1200-B1250
		B2010; B2020	
	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)	della voce B2030: tutti gli altri rifiuti	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive	della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — rifiuti dei rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

▼B

a)	b)	c)	d)
		B2060	
	B2070-B2110		B2070-B2110
B2120; B2130			
		B3010; B3020	
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: tutti gli altri rifiuti
	B3035		B3035
B3040			
		B3050-B3065	
		B3060	
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali		della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia	
		B3080; B3090	
B3100-B3120			
		B3130	
B3140-B4030			
	GB040 7112 2620 30 2620 90		GB040 7112 2620 30 2620 90
	GC010		GC010
	GC020		GC020
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
	GG030 ex 2621		GG030 ex 2621
	GG040 ex 2621		GG040 ex 2621

▼B

a)	b)	c)	d)
		GH013 3915 30 ex 3904 10-40	
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
		GN030 ex 0505 90	

Cile

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B1031
			B1050
			B1070; B1080
			B1115
			B1250
			B2060
			B2130
			B3010
			B3030
			B3035
			B3060; B3065
			GB040 7112 2620 30 2620 90
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621

▼B

a)	b)	c)	d)
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90
		tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

▼M3

Cina

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (eccetto oro, platino) — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di manganese — rottami di indio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo			della voce B1010: — metalli preziosi (oro, platino) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, niobio, renio e gallio
B1020-B1040			
			B1050
B1060			
			B1070
B1080-B1100			

▼**M3**

a)	b)	c)	d)
			B1115
della voce B1120: tutti gli altri rifiuti			della voce B1120: metalli di transizione, se contenenti > 10 % V_2O_5, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A
B1130-B1200			
			B1210
B1220			
			B1230
B1240			
			B1250
della voce B2010: tutti gli altri rifiuti			della voce B2010: rifiuti di mica
B2020			
della voce B2030: tutti gli altri rifiuti			della voce B2030: unicamente rottami di carburo di tungsteno
B2040			
B2060-B2130			
della voce B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: — resine ureiche — resine melamminiche — resine epossidiche — resine alchiliche			della voce B3010: tutti gli altri rifiuti, purché termoplastici
			B3020
della voce B3030: tutti gli altri rifiuti			della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

▼M3

a)	b)	c)	d)
B3035			
della voce B3040: tutti gli altri rifiuti			della voce B3040: unicamente gomma non vulcanizzata
			B3050
B3060-B3070			
della voce B3080: tutti gli altri rifiuti			della voce B3080: unicamente gomma non vulcanizzata
B3090-B4030			
della voce GB040: tutti gli altri rifiuti			della voce GB040: unicamente scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame
			GC010
della voce GC020: tutti gli altri rifiuti			della voce GC020: unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici
			GC030
GC050-GG040			
			GH013
GN010-GN030			

▼B

Cina (Hong Kong)

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di tantalio			della voce B1010: tutti gli altri rifiuti
			B1020
B1030-B1040			
			B1050
B1060-B1090			
della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame			della voce B1100 tutti gli altri rifiuti

▼B

a)	b)	c)	d)
			B1115
della voce B1120: — lantanidi (metalli delle terre rare)			della voce B1120: tutti gli altri rifiuti
			B1130
B1140-B1190			
			B1200
B1210; B1220			
			B1230
B1240			
			B1250-B2060
B2070; B2080			
			B2090
B2100-B2130			
▼M2		della voce B3010: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — poliuretano (non contenente CFC) — polisilossano — polimetilmetacrilato — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: — resine ureiche — resine formofenoliche — resine melanine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche	della voce B3010: — resine acetaliche — polieteri — alcani C10-C13 (plastificante) — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinileteree (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)

▼M2

a)	b)	c)	d)
		— poliammidi	
▼B			B3020; B3030
B3035			
			B3040-B3060
B3065			
			B3070-B3090
B3100-B3130			
			B3140
B4010-B4030			
			GB040 7112 2620 30 2620 90
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90

Cina (Macao)

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

▼M1

▼B

Costa Rica

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

▼M1

Côte d'Ivoire (Repubblica della Costa d'Avorio)

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
B1020 – B2120			
	B2130		
			B3010 – B3020
	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		della voce B3030: — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — indumenti ed altri articoli tessili usurati — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
	B3035 – B3130		
			B3140
	B4010 – B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			
	GC010		
	GC020		
GC030 ex 8908 00			
GC050			

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
	GF010		
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

▼**M3**

Croazia

a)	b)	c)	d)
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

▼**B**

Cuba

a)	b)	c)	d)
		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

Egitto

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cromo			della voce B1010: tutti gli altri rifiuti
B1020-B1040			
	B1050-B1070		
B1080-B1140			

▼B

a)	b)	c)	d)
	B1150		
B1160-B1190			
			B1220; B1230
	B1240		
			B1250
B2010; B2020			
	B2030		
della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti		
	B2060-B2080		
B2090			
	B2100-B2110		
B2120			
	B2130		
B3010			
della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in — altri 2. residui non selezionati	della voce B3020: tutti gli altri rifiuti		
	B3030-B3110		
B3120			
	B3130-B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			

▼B

a)	b)	c)	d)
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
	GF010		
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

▼M1

Russia (Federazione russa)

a)	b)	c)	d)
			B1010 – B2120
B2130			
			B3010 – B3030
B3035; B3040			
			B3050 – B3070
B3080			
			B3090
B3100			
			B3110 – B3130
B3140			
			B4010 – B4030
			GB040 7112 2620 30 2620 90

▼M1

a)	b)	c)	d)
			GC010
			GC020
			GC030 ex 8908 00
			GC050
GE020 ex 7001			GE020 ex 7019 39
			GF010
			GG030 ex 2621
			GG040 ex 2621
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
			GN010 ex 0502 00
			GN020 ex 0503 00
			GN030 ex 0505 90

▼B

Filippine

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cobalto	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		
della voce B1020: — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)	della voce B1020: tutti gli altri rifiuti		
	B1030-B1115		
della voce B1120: — cobalto, lantanio	della voce B1120: tutti gli altri rifiuti		
	B1130-B1150		
B1160; B1170			
	B1180-B1220		
B1230; B1240			
	B1250		
B2010			
		B2020	

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (compositi ceramici metallici)	della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove	
	B2040		
B2060			
	B2070-B3010		
		B3020-B3050	
	B3060-B3070		
		B3080	
	B3090-B3140		
B4010; B4020			
	B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

▼B

Georgia

a)	b)	c)	d)
		B1010; B1020	
	B1030		
B1031-B1080			
	B1090		
B1100; B1115			
	B1120-B2130		
		B3010-B3030	
	B3035		
B3040			
		B3050	
	B3060; B3065		
B3070; B3080			
	B3090-B3110		
B3120-B4010			
	B4020		
B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			

▼B

a)	b)	c)	d)
		GH013 3915 30 ex 3904 10-40	
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
	GN030 ex 0505 90		

Guyana

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

▼M3

India

a)	b)	c)	d)
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

▼M2

Indonesia

a)	b)	c)	d)
			B3010
			B3030
			B3035
			B3130
			rifiuti solidi in plastica GH013 391530 polimeri di cloruro di vinile ex 3904 10-40

▼M1

Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a)	b)	c)	d)
	B1010 – B1090		

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
della voce B1100: — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — zinco commerciale solido — le seguenti schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		
B1115			
	B1120 – B1150		
B1160 – B1210			
	B1220 – B2010		
B2020 – B2130			
	B3010 – B3020		
B3030 – B3040			
della voce B3050: — rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato	della voce B3050: — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari		
B3060 – B3070			
	B3080		
B3090 – B3130			
	B3140		
B4010 – B4030			
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
GC010			
GC020			

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

▼**B**

Israele

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Kenya

a)	b)	c)	d)
	B1010-B1030		
B1031			
	B1040-B1080		
B1090			
della voce B1100: — schiumature e scorie di zinco: — Hscorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco	della voce B1110: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)		

▼B

a)	b)	c)	d)
— schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	— scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		
della voce B1120: tutti gli altri rifiuti	della voce B1120: — manganese — ferro — zinco		
B1130-B2130			
	B3010		
B3020			
della voce B3030: — stoppe e cascami (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) di canapa (*Cannabis sativa* L.) — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili, diversi da quelli selezionati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		
B3035-B3130			
	B3140		
B4010-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			

▼B

a)	b)	c)	d)
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			

Kirghizistan

a)	b)	c)	d)
			tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Libano

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di cromo	della voce B1010: tutti gli altri rifiuti		B1010
B1020-B1090			B1020-B1090
della voce B1100: — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		B1100

▼B

a)	b)	c)	d)
	B1115		B1115
B1120-B1140			B1120-B1140
	B1150-B2030		B1150-B2030
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		B2040
B2060-B2130			B2060-B2130
della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — alcool polivinilico — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1]): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinileteree (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — resine acetaliche — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polieteri — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — alcani C_{10}-C_{13} (plastificante) — poliuretano (non contenente CFC) — polisilossano — polimetilacrilato		B3010:
	B3020-B3130		B3020-B3130
B3140			B3140
	B4010-B4030		B4010-B4030
	GB040 7112 2620 30 2620 90		GB040 7112 2620 30 2620 90
	GC010		GC010

▼B

a)	b)	c)	d)
	GC020		GC020
GC030 ex 8908 00			GC030 ex 8908 00
GC050			GC050
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		GE020 ex 7001 ex 7019 39
	GF010		GF010
	GG030 ex 2621		GG030 ex 2621
	GG040 ex 2621		GG040 ex 2621
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		GH013 3915 30 ex 3904 10-40
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

▼M3

Liberia

a)	b)	c)	d)
			B3020

▼M1

▼B

Malawi

a)	b)	c)	d)
tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

▼M1

Malaysia

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di titanio	della voce B1010: — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di torio	della voce B1010 — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame	

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
— rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami delle terre rare — rottami di cromo		— rottami di alluminio — rottami di stagno	
B1020 – B1090			
della voce B1100: tutti gli altri rifiuti		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature da fonderia di zinco	
		B1115	
B1120 – B1140			
		B1150	
B1160 – B1190			
		B1200; B1210	
B1220 – B1240			
		B1250 – B2030	
della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	
		B2060	
B2070; B2080			
		B2090	
B2100			
		B2110 – B2130	
			B3010
		B3020 – B3035	
B3040			

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
	della voce B3050: — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari	della voce B3050: — rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato	
	della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900) — rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale		della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900) — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
		B3065 – B3140	
B4010			
		B4020	
B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
		GE020 ex 7001 ex 7019 39	
		GF010	
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			

▼**M1**

a)	b)	c)	d)
	GN010 ex 0502 00		GN010 ex 0502 00
	GN020 ex 0503 00		GN020 ex 0503 00
	GN030 ex 0505 90		GN030 ex 0505 90

▼**B**

Mali

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	della voce B1010: — rottami di cromo		
	B1020		
B1030-B1040			
	B1050		
B1060			
	B1070; B1080		
B1090-B1120			
	B1130		
B1140-B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — zolfo in forma solida		
	B2060		
B2070-B2100			
	B2110; B2120		
B2130-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			

▼B

a)	b)	c)	d)
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

Morocco

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di titanio — rottami di manganese — rottami delle terre rare — rottami di cromo
	della voce B1020: — rottami di antimonio — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) — rottami di tellurio		della voce B1020: — rottami di berillio — rottami di cadmio — rottami di selenio
	B1030-B1200		
			B1210
	B1220-B1250		
			B2010-B2020
	della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove		della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
	B2040-B2130		

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati — stirolo — butadiene — resine acetaliche — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polieteri — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — alcani C_{10}-C_{13} (plastificante) — polisilossano — polimetilacrilato — butirrale di polivinile — acetato polivinilico — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1]): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinileter (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinileter (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)		della voce B3010 — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — poliuretano (non contenente CFC) — alcool polivinilico — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
			B3020-B3050
	della voce B3060: tutti gli altri rifiuti		della voce B3060: — gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao
			B3065
	B3070-B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		

▼B

a)	b)	c)	d)
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
	GF010		
	GG030 ex 2621		
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

▼M1

Moldova (Repubblica moldova)

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B2020
della voce B3020: tutti gli altri rifiuti			della voce B3020: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

▼M2

Montenegro

a)	b)	c)	d)
B3140			
GC010			
GC020			

▼**M2**

a)	b)	c)	d)
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Nepal

a)	b)	c)	d)
			B3020

▼**B**

Oman

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: tutti gli altri rifiuti	della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio		
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

Pakistan

a)	b)	c)	d)
della voce B3060 — fecce di vino			
B3140			
della voce GN010 ex 0502 00: rifiuti di setole di maiale o di cinghiale			
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

Paraguay

a)	b)	c)	d)
		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006	

▼B

Perù

a)	b)	c)	d)
	della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (*Cannabis sativa* L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis* Nee) — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove		della voce B3030: — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) — stoppe e cascami di lino — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — indumenti ed altri articoli tessili usurati — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
	della voce B3060: — degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati		della voce B3060: tutti gli altri rifiuti
	della voce B3065: rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all'allegato III		della voce B3065: rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica [di rischio] di cui all'allegato III

▼B

a)	b)	c)	d)
			tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006

▼M2

Serbia

a)	b)	c)	d)
	B1010-B3020		
della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti		
	B3035		
B3040			
	B3050-B3070		
B3080			
	B3090-B4030		
	GB040		
GC010			
GC020			
	GC030-GN030		

▼B

Seychelles

a)	b)	c)	d)
	GF010		
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		
tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006			

▼M2

Singapore

a)	b)	c)	d)
			B1010
			B1020

▼M2

a)	b)	c)	d)
			B1150
			B1200
			della voce B2040: scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
			della voce B3010: rifiuti solidi in plastica, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica
			della voce B3020: i seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata, — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe), — altri, includendo ma non limitati a cartoni laminati

▼B

Sri Lanka

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

Sudafrica

a)	b)	c)	d)
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

▼B

Taipei cinese

a)	b)	c)	d)
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo		della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di germanio
	B1020-B1031		
B1040			
	B1050-B1090		
	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco
	B1115; B1120		
			B1130
	B1140-B1220		
			B1230
	B1240		
B1250			
	B2010-B2030		

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti		della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
	B2060-B2130		
	della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — poliuretano (non contenente CFC) — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		della voce B3010: tutti gli altri rifiuti
			B3020
	B3030; B3035		
			B3040; B3050
	B3060-B4030		
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
			GC050
			GE020 ex 7001 ex 7019 39
	GF010		
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
			GH013 3915 30 ex 3904 10-40
GN010 ex 0502 00			
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

▼B

Thailandia

a)	b)	c)	d)
		B1010	
	B1020; B1030		
		B1031	
	B1040-B1090		
	della voce B1100: tutti gli altri rifiuti	della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	
	B1115-B1140		
		B1150	
	B1160-B1240		
B1250			
	B2010; B2020		
		B2030	
	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio	della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	
		B2060; B2070	
	B2080; B2090		
		B2100	
	B2110-B2130		

▼B

a)	b)	c)	d)
	della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1]): — perfluoroetilene/-propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/-perfluorovinileter (PFA) — tetrafluoroetilene/-perfluorometilvinileter (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione	
		B3020	
	della voce B3030: — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte — residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	
	B3035		
	della voce B3040: — altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)	della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)	
		B3050-B3140	
	B4010-B4030		
	GB040 7112 2620 30 2620 90		
	GC010		
	GC020		
	GC030 ex 8908 00		
	GC050		
	GE020 ex 7001 ex 7019 39		
		GF010	
		GG030 ex 2621	

▼B

a)	b)	c)	d)
	GG040 ex 2621		
	GH013 3915 30 ex 3904 10-40		
		GN010 ex 0502 00	
		GN020 ex 0503 00	
		GN030 ex 0505 90	

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

▼M1

Togo (Repubblica del Togo)

a)	b)	c)	d)
			della voce B3010: — rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — polipropilene — tereftalato di polietilene
	tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		

▼B

Tunisia

a)	b)	c)	d)
	B1010		
B1020-B1220			
	B1230; B1240		
B1250			
	B2010		
B2020; B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruro di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio)		

▼B

a)	b)	c)	d)
B2060-B2130			
della voce B3010: — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati ([1]): — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/-perfluorovinileteree (PFA) — tetrafluoroetilene/-perfluorometilvinileteree (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)	della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e copolimeri non alogenati — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		
	B3020		
	della voce B3030: tutti gli altri rifiuti	della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	
	B3035-B3065		
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia		
	B3080		
B3090-B3130			
	B3140		
B4010-B4030			
GB040 7112 2620 30 2620 90			
GC010			
GC020			
GC030 ex 8908 00			
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			

▼B

a)	b)	c)	d)
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
	GN010 ex 0502 00		
	GN020 ex 0503 00		
	GN030 ex 0505 90		

([1]) Cfr. nota a pag. 64 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

▼M2

Ucraina

a)	b)	c)	d)
		B1010 fatta eccezione per: rottami di cromo	
		B1020-B1030	
		B1040-B1090	
		B1100 fatta eccezione per: scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III	
		B1120-B1130	
		B1150-B1240	
		B2010-B2040	
		B2060-B2120	
		B3010 fatta eccezione per: — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)	
		B3020-B3030	
		B3040-B3060	
		B3070-B3130	
	B3140		
		B4010-B4030	

▼B

Vietnam

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di cromo
della voce B1020 — rottami di berillio — rottami di cadmio — rottami di selenio — rottami di tellurio			della voce B1020 — rottami di antimonio — rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)
B1030-B1190			
			B1200
B1210-B2010			
			B2020
B2030			
della voce B2040: tutti gli altri rifiuti			della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)
B2060-B2130			
	della voce B3010: tutti i rifiuti diversi dai rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati: — etilene — stirolo — polipropilene — tereftalato di polietilene — policarbonati		B3010
			B3020
B3030-B4030			

▼B

a)	b)	c)	d)
GB040 7112 2620 30 2620 90			
			GC010
GC020			
			GC030 ex 8908 00
GC050			
GE020 ex 7001 ex 7019 39			
GF010			
GG030 ex 2621			
GG040 ex 2621			
GH013 3915 30 ex 3904 10-40			
GN010 ex 0502 00			
GN020 ex 0503 00			
GN030 ex 0505 90			